



REGIONE MARCHE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 16 “COOPERAZIONE”

Sottomisura 16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Operazione A) – FA 5E – Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Obiettivi: sostegno all’elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (Piani particolareggiati o d’assestamento forestale, Piani di intervento forestale straordinari) per effettuare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione dei 6 criteri di sostenibilità delle MCPFE finalizzata a più effetti positivi, come, ad esempio, la produzione e la valorizzazione dei beni e dei servizi forestali coerenti con la tutela dell’ambiente e del territorio, il contrasto ai cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio, la conservazione o l’aumento della biodiversità degli ecosistemi forestali.

Destinatari del bando:

- a) Unioni dei Comuni, denominate “Unioni montane” di cui alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato di funzioni tra Comuni montani), in quanto enti esponenziali di una cooperazione tra Comuni montani per l’esercizio associato delle funzioni, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- b) Associazioni tra detentori privati o di Comuni, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- c) Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- d) Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed i loro Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.

Annualità: 2016

Dotazione finanziaria assegnata: € 1.500.000,00.

Scadenza per la presentazione delle domande:

31 maggio 2016

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: dott. for. Giulio Cicalè

Tel. 071-806.3973, fax 071-806.3049

Indirizzo e-mail: giulio.ciccale@regione.marche.it

Sommario

1.	Definizioni	4
2.	Obiettivi e finalità	6
3.	Ambito territoriale	6
4.	Dotazione finanziaria	6
5.	Descrizione del tipo di intervento	7
5.1	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1	<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2	<i>Requisiti della domanda di aiuto</i>	9
6.	Tipologia degli investimenti ammissibili	10
6.1	Spese ammissibili e non ammissibili	10
6.1.1	<i>Spese ammissibili</i>	10
6.1.2	<i>Spese non ammissibili</i>	11
6.2	Importi ammissibili e percentuali di aiuto. Aiuto di Stato.	12
6.2.1	<i>Entità dell'aiuto</i>	12
6.3	Selezione delle domande di aiuto	12
6.3.1	<i>Criteri per la selezione delle domande</i>	12
7	Fase di ammissibilità	14
7.1	Presentazione della domanda di aiuto	14
7.1.1	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	14
7.1.2	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	14
7.1.3	<i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti</i>	15
7.1.4	<i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	16
7.2	Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	18
7.2.1	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	18
7.2.2	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	19
7.2.3	<i>Richiesta di riesame</i>	19
7.2.4	<i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	20
7.2.5	<i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	20
8	Fase di realizzazione e pagamento	20
8.1.1	Variazioni, adeguamenti tecnici e modifiche di piano non sostanziali	21
8.1.2	<i>Istruttoria delle domande di variazione per cambio di beneficiario</i>	21
8.2	Domanda di pagamento dell'anticipo	21
8.2.1	<i>Presentazione delle domande</i>	21

8.2.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	22
8.3	Domanda di pagamento di saldo	22
8.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	22
8.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	24
8.3.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>	25
8.4	Impegni dei beneficiari	25
8.4.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.</i>	26
9.	Controlli e sanzioni.	27
10.	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	28
11.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	28
	Allegato 1	29
	Allegato 2	42
	Allegato 3	45
	Allegato 4	47

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BOSCO O FORESTA: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici." (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR Marche 2014/20 che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). Gli Enti locali e gli altri Enti pubblici che per legge ne sono obbligati utilizzano il conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia di Tesoreria unica dell'ente.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle

Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.

PIANO DI GESTIONE FORESTALE: Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE EQUIVALENTE AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE:

Gli strumenti di pianificazione forestali equivalenti al Piano di gestione forestale sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014.

Gli strumenti di pianificazione forestale di cui sopra sono meglio descritti nel paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/20 e gli atti di riferimento sopra richiamati sono reperibili sul sito <http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/FORESTE.aspx>, nella sezione "Normativa regionale".

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per il sostegno all'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (Piani particolareggiati o d'assestamento forestale, Piani di intervento forestale straordinari) per effettuare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione dei 6 criteri di sostenibilità delle MCPFE finalizzata a più effetti positivi, come, ad esempio, la produzione e la valorizzazione dei beni e servizi forestali coerenti con la tutela dell'ambiente e del territorio, il contrasto ai cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio, la conservazione o l'aumento della biodiversità degli ecosistemi forestali.

Contribuisce anche a programmare, pianificare ed infine a progettare interventi utili alla prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi, dal dissesto idrogeologico e da altre calamità naturali.

Contribuisce altresì all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità degli investimenti di Piano ed al possibile aumento dell'occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane e nelle aree colpite da grave crisi industriale.

Contribuisce infine all'aumento dell'informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull'applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale all'esauriva e corretta programmazione e pianificazione degli interventi a carico delle risorse forestali.

3. Ambito territoriale

La Misura si applica nell'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 1.500.000,00.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero

essere riconosciute finanziabili. Le economie derivanti dal fondo di riserva vengono utilizzate per i bandi successivi all'accertamento delle economie, quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l'esito favorevole dei ricorsi proposti. Le economie riscontrate vanno ad aggiungersi alle disponibilità del piano finanziario del PSR per l'ultimo bando emanabile.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.16.3.8.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misura 16, sottomisura 16.8, del PSR Marche 2014/20 e cioè:

- a) Unioni dei Comuni, denominate "Unioni montane" di cui alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato di funzioni tra Comuni montani), in quanto enti esponenziali di una cooperazione tra Comuni montani per l'esercizio associato delle funzioni, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- b) Associazioni tra detentori privati o di Comuni, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- c) Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
- d) Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed i loro Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.

I soggetti coinvolti devono essere almeno due, a meno che non si tratti di soggetti pubblici, misti o privati che già coinvolgano più enti o soci da Statuto dell'ente locale, societario o consortile.

Qualora ai sensi dell'art. 24 della l.r. 6/2007 vigente, uno stesso sito della Rete Natura 2000 ricada nelle competenze di più Enti gestori, dovrà essere individuato dai diversi Enti gestori un Ente capofila (**vedi in proposito quanto in merito previsto dal successivo punto 2)**) a cui vengono delegate **e demandate** tutte le competenze inerenti la presentazione delle domande di aiuto e pagamento, l'appalto del Piano e le altre competenze previste nel presente bando. In particolare il ruolo dell'Ente capofila è il seguente:

- assume il ruolo di capofila per l'intero gruppo di Enti gestori;
- è il riferimento dell'Autorità di gestione per le verifiche dello stato di attuazione della redazione del Piano ammesso a contributo.

L'adozione dei Piani, una volta redatti, rimane in capo ai singoli Enti gestori in relazione al territorio di propria competenza, in accordo con le modalità previste dalla l.r. 6/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) il beneficiario richiedente singolo od associato che incarica un altro soggetto di agire in nome, per conto e nell'interesse proprio deve essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale).

Tipologia di beneficiario richiedente n. 1: soggetti già cooperanti (beneficiari singoli).

I beneficiari richiedenti che già sono soggetti cooperanti ai sensi di quanto previsto dalla scheda della sottomisura 16.8 del PSR Marche 2014/2020 (Unioni montane, associazioni, fusioni od unioni di Comuni, altre forme societarie e consortili tra soggetti pubblici, privati o misti) e che quindi possiedono una specifica ed autonoma posizione fiscale e tributaria (C.F. e P. IVA), devono avere inserite nel fascicolo aziendale le particelle catastali boscate detenute in proprietà o in possesso, con le forme indicate al successivo punto 5), interessate dallo strumento di pianificazione forestale che si intende realizzare tramite il contributo di cui al presente bando, e quindi avere nel fascicolo aziendale, almeno 80 ettari di superficie boscata interessata dalla domanda di aiuto.

Tipologia di beneficiario richiedente n. 2: soggetti cooperanti ex novo (beneficiari associati).

Il beneficiario richiedente che agisce, in qualità di capofila, in nome e per conto di altri beneficiari aderenti, per la redazione in cooperazione dello strumento di pianificazione forestale, deve detenere e, quindi, avere nel fascicolo aziendale, nelle forme indicate al successivo punto 5), almeno 80 ettari di superficie boscata interessata dalla domanda di aiuto.

Acquisisce inoltre, attraverso il *contratto di mandato*, la gestione delle particelle catastali inserite nel progetto di Piano. Tale contratto deve essere *registrato e prodotto* agli uffici regionali, quale allegato digitale alla domanda di aiuto presentata sul SIAR, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare le particelle catastali boscate detenute, nelle forme indicate al successivo punto 5) dai mandanti, ma contenute nei loro fascicoli aziendali.

Sono comprese le forme associative riconducibili all'art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati tra pubbliche amministrazioni, anche solo nel repertorio interno dell'amministrazione pubblica capofila,).

Ciascuno dei mandanti, in qualità di cooperanti associati, deve comunque detenere nel proprio fascicolo aziendale almeno 80 ettari di superficie boscata che il mandatario utilizzerà, in base al contratto di mandato, per la redazione dello strumento di pianificazione forestale.

Le particelle oggetto dello strumento di pianificazione forestale devono permanere, per il rispetto della durata degli impegni connessi agli investimenti immateriali previsti dallo sviluppo rurale, nel fascicolo aziendale dei beneficiari richiedenti singoli od associati, mandanti e mandatario, almeno 10 anni.

- 3) non essere un'impresa in difficoltà così come sopra definita (cfr. paragrafo 1. Definizioni);
- 4) essere titolare di conto corrente dedicato, bancario o postale, intestato al beneficiario. Gli Enti locali e gli altri Enti pubblici che per legge ne sono obbligati utilizzano il conto corrente infruttifero della Banca d'Italia di Tesoreria unica dell'ente (cfr. paragrafo 1. Definizioni).

5) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare lo strumento di pianificazione forestale a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Misura (vincolo di inalienabilità):

La detenzione dei boschi oggetto di Piano, deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato;
- d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
- e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione;
- f) contratto di comodato d'uso, anche gratuito;
- g) concessione demaniale.

Non verranno prese in considerazione altre forme di detenzione/possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di disponibilità/possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici boscate oggetto di Piano saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

Per l'appalto del servizio relativo all'adesione alla sottomisura 16.8 gli Enti locali (Unioni montane, Comuni e loro associazioni) e gli Enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000 applicano il Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento (d. lgs. n. 163/2006 e s.m. e DPR n. 207/2010, rif. paragrafo 8.2.16.3.8.4, "Beneficiari" PSR Marche 2014/20).

Agli altri soggetti beneficiari si applica il seguente articolo del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006 e s.m., in seguito Codice) e corrispondenti articoli attuativi esplicativi del relativo Regolamento (DPR n. 207/2010 e s.m.):

- a) il "prezzo più basso" di cui all'art. 82 del Codice, per la scelta del preventivo aggiudicatario.

Detti beneficiari presentano 3 preventivi di professionisti/studi/società professionali abilitati alle competenze in materia forestale in concorrenza tra loro, di cui è prescelto, appunto, quello più conveniente in termini di prezzo offerto.

5.1.2 Requisiti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto, al momento della presentazione, deve:

- 1.** raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,30 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 6.3.1;

2. prevedere la pianificazione su almeno 80 ettari di superficie boscata detenuta, **fermo restando quanto stabilito al punto 2) del precedente paragrafo 5.1.1 per i soggetti cooperanti ex novo (beneficiari associati)**;

3. prevedere che il Piano di gestione forestale o strumento equivalente, così come sopra definiti al paragrafo 1. Definizioni, siano conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 ed indicanti gli obiettivi di prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi o da altre calamità naturali, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) m. 1305/13 (rif. utile: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014);

4. redigere strumenti di pianificazione forestale coerenti con le disposizioni tecniche redazionali e dei contenuti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di riferimento (DD.GG.RR. nn. 988/1996, 799/2003 e 1025/2014), reperibili sul sito <http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/FORESTE.aspx>, nella sezione "Normativa Regionale".

6. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- a. Elaborazione di piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti che pianifichino una superficie boscata di almeno 80 ettari;
- b. Spese necessarie alla redazione e riproduzione in numero massimo di 5 copie di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ai sensi della normativa regionale vigente.

L'importo massimo ad ettaro del contributo per la redazione e la riproduzione in numero massimo di 5 copie dello strumento di Piano è fissato in € 40,00, IVA esclusa (importo su cui richiedere il ribasso di gara o di preventivo). Importi minori dovranno prevedersi, a base d'asta o per i preventivi, in aree già pianificate in passato. L'importo è comprensivo della redazione dell'eventuale Studio di incidenza da trasmettere all'Ente/i gestore/i del/i siti della Rete Natura 2000 per la richiesta del parere di valutazione di incidenza sullo strumento di pianificazione forestale redatto. Maggiorazioni, entro il limite massimo di ulteriori 8 €/ha, potranno essere presentate per studi forestali legati agli Obiettivi Tematici 4, 5, e 6 dell'AdP 2014-2020 e all'azione chiave B2, del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

I Piani devono avere validità, da indicare nel frontespizio, minima pari a 10 anni (minimo consuetudinario per la programmazione degli interventi degli strumenti di pianificazione forestale), massima di 25 anni (turno medio dei cedui nelle Marche come da dati del Progetto "Utilfor" del Comando regionale del Corpo forestale dello Stato).

6.1 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

6.1.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili, con massimale di aiuto del 100%, le seguenti spese:

a) onorario per la redazione dello strumento di pianificazione forestale oggetto della domanda di aiuto, e della riproduzione dello stesso in numero massimo sovvenzionabile di 5 copie, da parte di liberi professionisti o studi/società professionali abilitati alle competenze in materia forestale e delle altre professioni intellettuali di cui eventualmente doversi avvalere (es. cartografo/studio cartografico, geologo, esperto faunista ecc.). **In caso di strumento di pianificazione forestale predisposto e redatto esclusivamente internamento dal/i dipendente/i dell'ente locale o territoriale, incaricato all'uopo dall'Amministrazione di appartenenza, sarà riconosciuto solo l'incentivo previsto dal Regolamento interno dell'Ente per la redazione di strumenti di pianificazione. Sul SIAR andrà utilizzato comunque l'investimento ivi presente per caricare l'importo richiesto quale aiuto per corrispondere l'incentivo ai dipendenti incaricati;**

b) spese per conto corrente dedicato nel caso di apertura ex novo dello stesso. Qualora il costo per l'apertura del conto corrente dedicato ai movimenti relativi ai contributi ed ai pagamenti del PSR Marche 2014/2020 sia stato chiesto per altre domande di aiuto occorrerà indicarlo nella domanda.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivo ai dipendenti **di enti locali o territoriali in caso di pianificazione predisposta e redatta esclusivamente internamente all'Amministrazione di appartenenza** per studi di fattibilità e cartografia.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Affinché la spesa sia ammissibile ciascuna fattura dell'esecutore del servizio recare il dettaglio dello stesso con specifico riferimento all'investimento finanziato dal PSR Marche 2014/2020, sottomisura 16.8.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA.

6.1.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese senza l'utilizzo del conto corrente dedicato o di Tesoreria unica dell'ente (cfr. paragrafo 1. Definizioni).

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) imposte, oneri e tasse, esclusa l'IVA non recuperabile in alcun modo ed i contributi previdenziali (EPAP e CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge);
- b) interessi passivi;
- c) spese legali;
- d) spese per pubblicità, anche con riferimento al paragrafo 8.4.1;
- e) spese non riconducibili alle spese ammissibili da bando;

- f) spese per Piani avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- g) spese per Piani allocati in territori extra-regionali;
- h) spese per lavori;
- i) spese per stipula di polizze fidejussorie.

6.2 IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO. AIUTO DI STATO.

6.2.1 Entità dell'aiuto

Non è previsto un massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura; per il massimale si applica quanto indicato in calce al presente paragrafo (aiuti di Stato in regime "de minimis")

Il contributo però è "una tantum" relativamente alla stessa area di Piano nell'arco del periodo di programmazione 2014/20 e sino al 31/12/2023, data ultima per l'effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 1305/13 e comunque sino alla scadenza della vigenza del Piano stesso.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale sino al 100 % delle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate.

Ai soggetti di diritto privato l'aiuto è concesso nell'ambito delle regole specifiche adottate dalla Giunta regionale (DGR n. 24 del 18 gennaio 2016) per la concessione di aiuti di Stato in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, "de minimis" generale.

L'allegato 1 contiene la specifica dichiarazione sostitutiva da compilare, sottoscrivere nei modi di legge ed allegare alla domanda di aiuto ed a quella di pagamento del saldo.

6.3 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

6.3.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri.

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Estensione della superficie forestale detenuta, amministrata e/o gestita	50%
B. Superfici forestali ricomprese in un progetto di filiera legno-energia	30%
C. Applicazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 6/2005 (priorità massima per i beneficiari gestori del demanio forestale regionale e, in secondo ordine, per i beneficiari che gestiscono altri boschi di proprietà pubblica e per quelli che gestiscono la proprietà forestale in forma associata o consortile)	20%

TOTALE	100%
--------	------

NB: per il criterio di selezione B. “Superfici forestali ricomprese in un progetto di filiera legno – energia”, si intendono esclusivamente le superfici forestali ricomprese in un progetto di filiera legno – energia presentato a valere sui pertinenti bandi del PSR Marche 2014/2020.

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Estensione della superficie forestale detenuta, amministrata e/o gestita	Punti
- Estensione superiore a 400 ettari.	1
- Estensione compresa tra 200 e 400 ettari.	0,5
- Estensione inferiore a 200 ettari.	0

B. Superfici forestali ricomprese in un progetto di filiera legno-energia	Punti
- Superficie forestale ricompresa in un progetto di filiera legno - energia.	1
- Superficie forestale non ricompresa in un progetto di filiera legno - energia	0

C. Applicazione delle priorità di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. n. 6/2005 (priorità massima per i beneficiari gestori del demanio forestale regionale e, in secondo ordine, per i beneficiari che gestiscono altri boschi di proprietà pubblica e per quelli che gestiscono la proprietà forestale in forma associata o consortile)	Punti
- Beneficiari gestori del demanio forestale regionale.	1
- Beneficiari gestori di altri boschi di proprietà pubblica od in forma associata o consortile.	0,6
- Altri beneficiari.	0

Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,30**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

A parità di punteggio ha la migliore posizione in graduatoria la domanda di aiuto che prevede la realizzazione dello strumento di pianificazione forestale di maggiore estensione.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

7 Fase di ammissibilità

7.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: **<http://siar.regione.marche.it>** mediante:

- **caricamento** su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento** su SIAR degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla A.d.G.

7.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto può essere presentata a partire **dal 10 marzo 2016** e fino al giorno **31 maggio 2016**, termine perentorio. La domanda di aiuto deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al successivo paragrafo 7.1.3.

I beneficiari possono scegliere di presentare una o più domande di aiuto.

Possono essere ritenute necessarie più domande di aiuto ad esempio laddove le superfici boscate detenute siano effettivamente distanti, ovvero, sempre se non confinanti, in Comuni/Unioni montane/Province/Bacini idrografici/Complessi forestali diversi.

Ciascuna domanda di aiuto deve rispettare le condizioni di ammissibilità.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo**, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

7.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti

Oltre ai dati identificativi del richiedente, fanno parte della domanda/e di aiuto presentata/e dai beneficiari i seguenti documenti:

- a) **planimetria redatta su CTR in scala 1:10.000 con campita l'area oggetto di Piano e quantificazione preventiva della superficie di Piano in ettari. Nel caso di beneficiari richiedenti cooperanti ex novo (beneficiari associati) di cui al punto 2) del paragrafo 5.1.1 la planimetria riporterà con diversa campitura le singole superfici boscate di ciascuno dei soggetti cooperanti con calcolo in ettari delle singole superfici campite e la superficie totale oggetto di Piano;**
- b) **Accordo di programma ex art. 15 L. n. 241/1990 (Pubbliche amministrazioni) o Contratto di mandato (altre tipologie di beneficiari richiedenti associati cooperanti ex novo) così come previsti dal punto 2) del paragrafo 5.1.1;**
- c) **nel caso di beneficiari non soggetti alle procedure d'appalto ad evidenza pubblica di cui al Codice dei Contratti pubblici, n. 3 preventivi datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal prezzo più basso), e altri due di raffronto, forniti da liberi professionisti/studi professionali/società abilitati alle competenze in materia forestale, diversi ed in concorrenza tra loro;**
- d) **nel caso di enti locali, altri enti pubblici, Società/Consorzi/Aziende forestali, e loro associazioni con partecipazione pubblica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante, con la quale:**
 - si impegna ad adottare con proprio atto lo strumento di pianificazione forestale oggetto della domanda di aiuto una volta redatto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo dell'aiuto, costituendo l'atto di adozione un allegato della stessa;
- e) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante, sulla recuperabilità o meno, ed in alcun modo, dell'IVA in relazione al regime ed alla base giuridica applicabile;**
- f) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante o dal soggetto delegato (in caso, ad esempio, di associazione tra detentori privati di foreste), riportante l'elenco degli enti o soci aderenti come da Statuto/Atto costitutivo/altra tipologia di atto (da specificare nel modello di cui oltre) dell'Ente locale/territoriale, societario o consortile (**modello allegato 3 del presente bando**);**
- g) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante**

circa il fatto di non aver richiesto altri contributi pubblici per la redazione dello strumento di pianificazione forestale oggetto della domanda di aiuto;

h) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante del soggetto di diritto privato richiedente, circa gli aiuti in de minimis percepiti negli ultimi tre esercizi finanziari (per il rispetto dell'art. 3, paragrafo 2, Reg. UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016), **come da modello allegato 1 del presente bando**;

i) **lista di eventuali altri documenti presentati**, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione della struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce (**modello allegato 4 presente del bando**).

7.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁽²⁾

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

² (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancanza o l'errata indicazione dell'oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancanza o l'errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione.

Nel caso in cui il/i richiedente/i non intenda/no interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà, di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta alla Struttura decentrata agricoltura competente per territorio una/più specifica/che nota/e, sottoscritta/e nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La/e delega/ghe deve/devono essere sottoscritta/ dal/i legale/i rappresentante/titolare/i del soggetto richiedente e corredata/e di documento/i di identità del/i medesimo/i **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.**

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata (3).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Modalità delle comunicazioni

³ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

Si prevede che le comunicazioni al e del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁴. Il beneficiario utilizza l'indirizzo regione.marche.forestazione@emarche.it.

7.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I **controlli amministrativi** sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli**.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa alla redazione dello strumento di pianificazione forestale risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. Imputabile, necessaria e pertinente all'operazione finanziata dal bando;
2. congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati a quanto stabilito;
3. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto così come prevista dal bando ed eventuali successive modifiche. Detto termine di scadenza è la data di avvio del procedimento, mentre il novantesimo giorno dall'avvio come in precedenza indicato è il termine del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, art. 2, comma 2.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità del prezzo ad ettaro relativo al Piano proposto.

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a quanto stabilito nella scheda della sottomisura 16.8 e nel bando. Per quel che riguarda i beneficiari di diritto privato sarà eseguito il confronto fra gli almeno tre preventivi di spesa rilasciati dai soggetti esecutori abilitati interpellati, diversi ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal prezzo più basso.

Visite aziendali

4 Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità del Piano proposto;
- per accertare la conformità agli obiettivi ed alle finalità della sottomisura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragr. 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Cause di inammissibilità

Determinano la non ammissibilità della domanda:

- la presentazione oltre i termini (cfr. paragrafo 6.1.2)
- la mancata presentazione della documentazione di cui al paragrafo 6.1.3.

7.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della superficie di Piano ammessa e del dettaglio della eventuale superficie di Piano non ammessa;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁵, cfr. successivo paragrafo 6.2.3.).

7.2.3 Richiesta di riesame

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁶), attraverso la presentazione di memorie scritte.

⁵ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

⁶ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Le istanze vanno indirizzate al CCM della sottomisura 16.8, alla c.a. del Responsabile regionale della sottomisura.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'esito istruttorio, il Responsabile regionale di misura predisporre la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i Piani collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della sottomisura 16.8.

7.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria viene pubblicato nel BURM-e nel sito istituzionale dell'AdG <http://agricoltura.regione.marche.it/>.-Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

La comunicazione di finanziabilità e di non finanziabilità è inviata ai beneficiari a firma del Responsabile regionale della sottomisura 16.8.

8 Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

Trattandosi di strumenti di pianificazione la presentazione ed il pagamento di "SAL" non ha senso, dato che le Unità di Gestione (UdG)/Comprese e le scelte definitive di Piano sono da valutare e decidere dopo la fine

dell'esecuzione di tutti i rilievi su tutta la superficie di Piano.

8.1.1 Variazioni, adeguamenti tecnici e modifiche di piano non sostanziali

Dato che non trattasi di esecuzione di opere, ma di redazione di strumenti di pianificazione, le variazioni in oggetto non sono pertinenti, a parte l'eventuale variazione per il cambio del beneficiario:

1) cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato. Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore ecc.) alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo decennale successivo all'ultimazione del progetto;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria secondo quanto previsto da AGEA.

Le domande di variazione per cambio del beneficiario possono essere presentate **solo tramite SIAR all'indirizzo:** <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

8.1.2 Istruttoria delle domande di variazione per cambio di beneficiario

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** dal ricevimento delle domande di variazione ed è tesa a valutare la conformità qualitativa della variazione e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura.

8.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

8.2.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. Gli enti locali e gli altri enti pubblici beneficiari trasmettono la garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente equivalente al 100% dell'importo anticipato.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

b) dimostrazione di aver dato avvio alla redazione del Piano (dichiarazione di inizio dell'esecuzione del servizio affidato a firma dell'incaricato della redazione del Piano).

8.2.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro **30** giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

8.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO

8.3.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità.**

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere **le seguenti autodichiarazioni ed allegati:**

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario (legale rappresentante o soggetto delegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, che il Piano realizzato non ha usufruito di altri contributi pubblici;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, in cui è riportata l'attestazione del soggetto incaricato della redazione del Piano che la prestazione eseguita contemplata nei documenti giustificativi concerne la realizzazione del Piano finanziato con la Misura 16, sottomisura 16.8, del PSR Marche 2014/20, redatta secondo lo schema **Allegato 2** del presente bando;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante circa gli aiuti in de minimis percepiti negli ultimi tre esercizi finanziari (per il rispetto

dell'art. 3, paragrafo 2, Reg. UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016), come da **Allegato 1** del presente bando;

4. Stato finale e contabilità dell'esecuzione e dei costi della redazione del Piano a firma del soggetto incaricato;

5. Certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del soggetto incaricato;

6. fatture. Le fatture debbono recare il dettaglio della prestazione svolta con specifico riferimento all'investimento finanziato; in difetto dovranno essere rettificate, pena l'inammissibilità della spesa;

7. copia del modello/registro IVA sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/soggetto beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate. L'IVA deve essere versata, e ciò sarà controllato, entro il primo termine previsto dalla legge in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto;

8. copia cartacea ed informatica del Piano;

9. nel caso in cui lo strumento di pianificazione forestale ricada, anche parzialmente, in siti della Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE, **copia della nota di richiesta di rilascio del parere di valutazione di incidenza** indirizzata alla/e Autorità competente/i alla valutazione;

10. relazione sullo stato finale, a firma del soggetto incaricato, con calcolo catastale consuntivo della superficie pianificata, indicando il Comune, la proprietà, i fogli e le particelle interessate dal Piano, la superficie totale di ogni particella e l'eventuale porzione pianificata rispetto alla superficie totale della particella. Se diversa dalla superficie preventivamente indicata nella domanda di aiuto e calcolata sulla planimetria ivi richiesta, il contributo concesso non potrà aumentare, ma solo diminuire in funzione della eventuale superficie in meno realmente pianificata rispetto a quella preventivata. Detti calcoli andranno riportati come da **Allegato 2** del presente bando;

11. **nel caso di enti locali, altri enti pubblici, Società/Consorzi/Aziende forestali, e loro associazioni, partecipate da enti pubblici, copia dell'atto di adozione** dello strumento di pianificazione forestale oggetto della domanda di aiuto;

12. copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati mediante il conto corrente dedicato:

○ Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

○ Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale

modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"⁷;

○ Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

13. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000,00 Euro IVA inclusa, esclusi gli enti pubblici, **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "**Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

8.3.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della documentazione presentata a saldo;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi al finanziamento ed alla redazione del Piano;
- la regolare esecuzione, con riferimento al bando ed alle deliberazioni di Giunta regionale di riferimento (DDGGRR nn. 988/1996, 799/2003 e/o 1025/2014), a seconda dello strumento di pianificazione forestale in questione;
- la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 con indicazione degli obiettivi di prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi o da altre calamità naturali, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2., secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/13
- la compilazione della check list di controllo della procedura di affidamento del servizio espletata dagli enti pubblici soggetti alla normativa sui contratti pubblici, predisposta secondo il modello che sarà fornito dal dirigente della P.F. Forestazione;
- la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14;
- che siano state versate, entro i primi termine concesso dalla legge, l'IVA, altre eventuali imposte, ed i contributi previdenziali (es. CPDEL)

⁷ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

Le verifiche vengono svolte entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Economie di spesa e percentuale minima di realizzazione del Piano

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte del servizio di redazione del Piano ammesso all'aiuto. Le economie di spesa dovute ai ribassi registrati nell'affidamento pubblico o privato dei servizi e dei lavori o registrati nel preventivo aggiudicatario non possono essere reimpiagate.

Fermi restando i ribassi e le economie conseguite, non a responsabilità del beneficiario, l'importo delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi rendicontati deve essere pari ad almeno il 70 % del contributo concesso, a pena di revoca e decadenza totale del contributo, con recupero delle eventuali somme eventualmente corrisposte in anticipazione, ferme restando, come detto, le diminuzioni non imputabili a colpe dirette del beneficiario (es. ribassi di gara) così come resta ferma la realizzazione di uno strumento di pianificazione forestale esteso su almeno 80 ettari di superficie boscata.

Nel caso la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie per l'amministrazione.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della struttura regionale competente in materia di controlli ed audit relativi ai fondi comunitari.

8.3.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Come sopra detto il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere **una** sola motivata proroga della durata massima di **6 mesi**.

La concessione della proroga presuppone che il valore dell'esecuzione della prestazione del servizio realizzato sia pari o superiore al 70% dell'importo ammesso, anche se non pagato.

I documenti da allegare e da presentare tramite SIAR sono i seguenti:

1. relazione dal quale risulti:
 - il calcolo della percentuale di realizzazione dello strumento di pianificazione forestale ammesso a contributo;
 - i motivi che hanno determinato il ritardo;
 - le misure che si intendono adottare per concludere la redazione e rendicontazione del Piano nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma esecutivo;
2. appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

8.4 IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. **nel caso di enti locali ed altri enti territoriali (es. Enti Parco) che devono applicare per l'affidamento il d. lgs. n. 163/2006 e s.m.:** iniziare le procedure di affidamento del servizio di redazione dello strumento di pianificazione forestale **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziabilità;

2. **nel caso di altri enti pubblici e soggetti di diritto privato:** iniziare la redazione dello strumento di pianificazione forestale oggetto dell'investimento **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziabilità;
3. realizzare il Piano in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con quanto approvato ed ammesso a contributo, ferma restando la verifica finale della superficie effettivamente pianificata su base catastale (cartografia ed elenco particelle domanda di pagamento) e non solo planimetrica (planimetria domanda di aiuto, altre cartografie di Piano della domanda di pagamento);
4. rendere noto alla Struttura decentrata agricoltura competente per territorio ogni eventuale variazione ammissibile (cambio del beneficiario con subentro) e/o mancata realizzazione del Piano ammesso a contributo;
5. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale.
6. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati grazie al contributo. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente);
7. presentare la rendicontazione **entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità**, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa;
8. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
9. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario e a tutta la documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
10. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
11. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. successivo paragrafo 8.4.1.).

8.4.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Marche;

2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti;

3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro la data della presentazione della domanda di pagamento per gli investimenti finanziati il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000,00 euro;

ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

9. CONTROLLI E SANZIONI.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo (8) si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successiva deliberazione della Giunta regionale, in attuazione del D.M. 23/01/2015, n. 180.

Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

10. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per i casi in cui la decadenza si riconnette a situazioni di inadempimento la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario, l'art.7, comma 8, del nuovo codice di procedura amministrativa d. lgs. 02.07.2010, n.104, esclude l'esperibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ⁹

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg UE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

⁹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali

ALLEGATO 1 del Bando sottomisura 16.8 del PSR Marche 2014/2020

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare/ legale rappresentante dell'impresa/ soggetto di diritto privato	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/soggetto di diritto privato**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa soggetto di diritto privato					
Impresa soggetto di diritto privato	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa soggetto di diritto privato	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento / bando**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR (se già pubblicato)
	Es: <i>DDS n. ... del</i>	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al **Regolamento (UE) n. /** della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L / ... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. ... *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

CONSAPEVOLE delle **responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare/legale rappresentante dell'impresa soggetto di diritto privato	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/soggetto di diritto privato:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa/soggetto di diritto privato	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa/soggetto di diritto privato	Forma giuridica		
	Sede legale	Comune	CAP	Via n. prov
Dati impresa soggetto di diritto privato	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa/soggetto di diritto privato richiedente (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento/bando**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BUR (se già pubblicato)
	Es: <i>DDS n. ... del</i>	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. /..... della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L /... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura
- Regolamento n. 717/2014. *de minimis* pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (**Allegato**);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa/oggetto di diritto privato rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

2.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».

2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ¹⁰	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ¹¹	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

¹⁰ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/14 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

¹¹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

(Il titolare/legale rappresentante)

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa/soggetto di diritto privato

Che l'impresa/soggetto di diritto privato non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente¹², altre imprese/soggetto di diritto privato.

Che l'impresa/soggetto di diritto privato controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa soggetto di diritto privato controllata					
Impresa soggetto di diritto privato	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa/soggetto di diritto privato		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa soggetto di diritto privato	Codice fiscale		Partita IVA		

Che l'impresa/soggetto di diritto privato è controllata/o, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa soggetto di diritto privato che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa soggetto di diritto privato	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa/soggetto di diritto privato		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa soggetto di diritto privato	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

3) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o inizia il _____ e termina il _____;

¹² Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

4)

- 2.1** - Che all'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni¹³;
- 2.2** - Che all'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni¹⁴:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa/ soggetto di diritto privato cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ¹⁵	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ¹⁶	
1								
2								
3								
TOTALE								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come **SEZIONI FACOLTATIVE** per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o

- Che l'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

¹³ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

¹⁴ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

¹⁵ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/14 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

¹⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

Che l'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»,** tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.**

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ¹⁷	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti *de minimis* sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- Che l'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

- Che l'impresa/soggetto di diritto privato rappresentata/o **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante)

¹⁷ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE/SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO RAPPRESENTATA/O PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013 (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *de minimis* con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *de minimis* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *de minimis*, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto *de minimis* sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «*de minimis*» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui

il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda all'allegato I del REG UE 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

ALLEGATO 2 del Bando della Sottomisura 16.8 del PSR Marche 2014/2020.

Completamento dell'esecuzione del servizio di redazione del Piano di gestione forestale o strumento equivalente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
relativa alla redazione e computazione del servizio (consuntivo superficie pianificata)
concernenti la domanda di contributo n. _____

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Beneficiario da cui si è avuto l'incarico di redazione dello strumento di pianificazione forestale:

IL SOTTOSCRITTO _____ nato a _____ il _____ residente
a _____ via/piazza
_____ codice fiscale
_____ iscritto al n. ___ dell'Albo Professionale denominato
_____ della Regione/Provincia _____, in esecuzione
dell'incarico di **Direttore dell'esecuzione del Piano di gestione forestale o strumento equivalente** denominato
_____, _____, con validità
applicativa _____, incarico conferito dall'Ente pubblico denominato
_____, ovvero dal sig./ra
_____ in qualità di titolare/legale rappresentante del soggetto beneficiario
Impresa agricola/Azienda/Società/Consorzio/(altro, _____ specificare)
_____ con sede legale nel Comune di
_____ via/piazza _____ n. _____, partita IVA _____,
C.F. _____,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria diretta responsabilità,

DICHIARA ed ATTESTA QUANTO SEGUE

1. che lo strumento di pianificazione forestale finanziato, così come sopra denominato, è stato completato e consegnato al committente, che lo ha accettato, e che il servizio professionale svolto, comprese le eventuali forniture delle sue copie, così come descritto in tutti i documenti giustificativi, compresi quelli di spesa, concernono la realizzazione del Piano adottato dall'Ente pubblico o dell'Azienda/Società/Consorzio con partecipazione pubblica con atto denominato (es. delibera di Consiglio/Giunta n. del) _____, ovvero affidatomi dal beneficiario di diritto privato così come sopra denominato, e che il Piano concerne l'area di piano ammessa a contributo, di cui si presenta il catastale quale fedele consuntivo di quanto inizialmente preventivato sulla planimetria realizzata su CTR in scala 1:10.000 richiesta quale allegato della domanda di aiuto. Le uniche modifiche riguardano

pertanto i minimi aggiustamenti conseguenti alla sovrapposizione del catastale definitivo di Piano alla planimetria di cui sopra;

2. a seguito della redazione della carta catastale di Piano è emersa la seguente differenza di superficie rispetto a quanto preventivato nella planimetria in scala 1:10.000 preventiva allegata alla domanda di aiuto:

a) superficie preventivata come da CTR in scala 1:10.000: ettari _____;

b) superficie catastale complessiva ed effettiva di Piano redatto: ettari _____;

Si da atto che la superficie catastale complessiva ed effettiva di Piano redatto corrisponde alla somma delle seguenti superfici delle singole Compresa/Unità di Gestione (UdG):

1) Compresa/UdG n. _____, ettari _____, derivanti dalla seguente somma di superfici catastali:

Comune	Foglio	Particella	Sup. totale particella	Sup. pianificata della particella
TOTALE				

2) Compresa/UdG n. _____, ettari _____;

Comune	Foglio	Particella	Sup. totale particella	Sup. pianificata della particella
TOTALE				

3) Compresa/UdG n. _____, ettari _____;

Comune	Foglio	Particella	Sup. totale particella	Sup. pianificata della particella
TOTALE				

4) Compresa/UdG n. _____, ettari _____;
(tabella come sopra)

5) Compresa/UdG n. _____, ettari _____;
(tabella come sopra)

6) Compresa/UdG n. _____, ettari _____;
(tabella come sopra)

7) Compresa/UdG n. _____, ettari _____;
(tabella come sopra)

8) Compresa/UdG n. _____, ettari _____;
(tabella come sopra)

9) Ecc. (come sopra)

Luogo di emissione _____

Data _____

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 si informano i dichiaranti che i dati personali o di impresa indicati nella dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

ALLEGATO 3 bando sottomisura 16.8 del PSR Marche 2014/2020.

**Elenco degli Enti aderenti all'Ente locale/territoriale e/o soci
come da Statuto/Atto costitutivo e s.m.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

IL SOTTOSCRITTO _____ nato a _____ il _____ residente
a _____ via/piazza
_____ codice fiscale
_____ in qualità di titolare/legale rappresentante del soggetto beneficiario
denominato _____ con sede legale nel Comune di
_____ via/piazza _____ n.____, partita IVA _____,
C.F. _____,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria diretta responsabilità,

DICHIARA ed ATTESTA QUANTO SEGUE

1. che gli Enti aderenti/soci come da Statuto/Atto costitutivo (altra tipologia di atto –
specificare-: _____) sono

i seguenti:

- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----
- e) -----
- f) -----
- g) -----
- h) -----
- i) -----
- j) -----
- k) -----
- l) -----

- m) -----
- n) -----
- o) -----
- p) -----
- q) -----
- r) -----
- s) -----
- t) -----
- u) Ecc.

Luogo di emissione _____

Data _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 si informano i dichiaranti che i dati personali o di impresa indicati nella dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

ALLEGATO 4 bando sottomisura 16.8 del PSR Marche 2014/2020.

Documenti richiesti dal bando già in possesso della Regione Marche

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

IL SOTTOSCRITTO _____ nato a _____ il _____ residente
a _____ via/piazza
_____ codice fiscale
_____ in qualità di titolare/legale rappresentante/soggetto delegato del
beneficiario denominato _____ con sede legale nel
Comune di _____ via/piazza _____ n. _____, partita IVA _____,
C.F. _____,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria diretta responsabilità,

DICHIARA ed ATTESTA QUANTO SEGUE

2. che il documento denominato _____ ed avente i seguenti estremi riferiti al procedimento _____ è in possesso della seguente struttura regionale:

- v) -----
- w) -----
- x) -----
- y) -----
- z) -----
- aa) -----
- bb) -----
- cc) Ecc.

Luogo di emissione _____

Data _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 si informano i dichiaranti che i dati personali o di impresa indicati nella dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.